

AVVISO PUBBLICO

ACCREDITAMENTO ORGANISMI SOCIALI DI CUI AL 4° COMMA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N°. 328/2000.

VISTO :

- l'art. 22 della Legge n. 328/00 che definisce gli interventi che “costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi” (...) mentre l'art. 17 introduce la possibilità per il Comune di concedere, su richiesta dell'interessato, titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale (...);

VISTA

- la circolare assessoriale n. 1 del 09.03.2011 prot. n. 8911 , la quale stabilisce che per l'anno 2011 il buono socio-sanitario dovrà erogarsi in forma di Buono di servizio (voucher) secondo i criteri e gli indirizzi introdotti dai decreti del Presidente della Regione Siciliana 7 luglio 2005 e 7 ottobre 2005;

- la sopracitata circolare secondo cui “... il buono di servizio è titolo per l'acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed enti no profit , iscritti all'albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali di cui all'art. 26 della legge n. 22/86 per le sezioni anziani /disabili/minori, liberamente scelti dalle famiglie”;

RICHIAMATI :

- i contenuti della deliberazione del Comitato dei sindaci del 02.02.2012 in relazione agli adempimenti di cui alla circolare n.1 del 09.03.2011 in materia di accreditamento per voucher di servizio buono socio-sanitario ed altri servizi socio assistenziali da espletarsi nell'ambito del Distretto socio-sanitario D/19 ;

RITENUTO che

- nelle more dell'emanazione da parte della Regione Sicilia di specifiche direttive in materia, il Distretto socio-sanitario D. 19, mediante il Comune di Gravina di Catania, quale capofila del Distretto , attuerà in via sperimentale l'accREDITAMENTO quale sistema di erogazione del voucher di servizio per il buono socio-sanitario anno 2011 e per gli altri servizi socio-assistenziali da espletarsi nell'ambito del Distretto;

- l'istituto dell'accREDITAMENTO rappresenta una innovativa modalità di affidamento dei servizi sociali che consente di garantire la centralità della figura del cittadino- utente che svolge un ruolo attivo, sia nella definizione del proprio progetto assistenziale , che attraverso la libera scelta dell'erogatore ,sviluppando,così, la qualità del servizio e l'efficienza degli interventi offerti attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili erogatori a parità di condizioni.

Tanto premesso

SI INVITANO

i soggetti professionalmente idonei, già iscritti all'Albo regionale di cui all'art.26 della L.R.n.22/86 ,a presentare domanda per essere iscritti all'Albo provvisorio distrettuale per l'accreditamento in relazione all'erogazione dei servizi relativi al Buono socio sanitario e agli altri servizi Socio assistenziali acquisibili attraverso voucher, da espletarsi in riferimento alle azioni individuate nel PdZ del Distretto socio sanitario D/19.

Possono richiedere l'accreditamento e la relativa iscrizione all'Albo Distrettuale Provvisorio i soggetti individuati all'art. 1, comma 4 della legge n. 328/00 in particolare ,gli organismi ed enti no profit iscritti all'Albo regionale di cui all'art.26 della L.R.n.22/86 sez. anziani/inabili/minori.

Sono escluse, ai sensi della Legge 266/91, le organizzazioni di volontariato.

Tali organismi per ottenere l'accreditamento devono essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:

1 – Iscrizione all'Albo regionale di cui all'art.26 della L.R.n.22/86 per le sezioni : ANZIANI-MINORI-INABILI

2 – Iscrizione nel registro delle imprese della CCIA per le attività rientranti nell'oggetto dell'accreditamento(servizi socio-assistenziali ed altri servizi alla persona) riportante la dicitura “ nulla osta ai fini dll'art. 10 della legge n. 575 del 1965” ed ai fini di ogni altra situazione ostantiva a contrarre con la P.A. e recante l'attestazione che non risulti iscritta alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della vigente normativa in materia;

3 – Indicazione nell' Atto costitutivo e/o Statuto , che si tratti di Istituzione socio-assistenziale che contempla, tra i fini statutari, i servizi socio assistenziali con specifico riferimento ai cd servizi aperti ;

4 – Possesso delle condizioni previste dall'art.38 comma 1 lett.a)b)c)d)e)f)g)h)i)l)m)m-bis)m-ter)m-quater) comma 1-bis comma 2 del D.leg.vo n.163/2006 e ss.mm. e ii.

5 – Regolarità contabile e contributiva risultante da DURC in corso di validità

6 – Assenza da parte del legale rappresentante e/o dei componenti del C.D.A. e/o di tutti quelli che sono muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali e procedimento penali dimostrata attraverso la produzione di Certificato di carichi pendenti e casellario giudiziale di data non anteriore a mesi sei

7 – Produzione della Carta dei Servizi con i contenuti di cui all'art.13 L.n.328/2000 e segnatamente:

- Criteri di accesso ai servizi
- Funzionamento dei servizi
- Indicatori di quantità e valori standard di qualità da rispettare contenuti i appositi protocolli operativi
- Procedure per la tutela degli utenti e modalità di gestione dei reclami

- Strumenti di valutazione della qualità percepita dagli utenti(customer satisfaction)
- Elenco dei servizi aggiuntivi e migliorativi offerti agli utenti
-

8 – Possesso della correttezza delle posizioni previdenziali e della regolare applicazione dei CCNL di categoria della totalità dei lavoratori impiegati con riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi e la piena applicazione delle normative salariali,previdenziali ed assicurative ,da comprovare attraverso idonea certificazione (dimostrabile a campione)

9 – Possesso di regolare posizione di ottemperanza alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della l. 68/1999

Gli organismi interessati dovranno presentare idonea autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di cui sopra, resa ai sensi del DPR n. 445/2000

La domanda, con allegata autocertificazione, il cui modello sarà in distribuzione presso l'U.A.S.intercomunale legge 328/00 o scaricabile dal sito www.comune.gravina.it sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che chiede l'accreditamento

Gli organismi da accreditare verranno iscritti,previa verifica dei requisiti di cui sopra, in apposito registro contenente l'elenco degli organismi accreditati , il quale verrà pubblicato nelle forme di legge,al fine della sottoscrizione del Patto di Accreditamento.

L'accreditamento avrà validità annuale decorrente dalla data di sottoscrizione del patto di accreditamento e rimarrà in vigore fino alla emanazione dei criteri definitivi di accreditamento da parte della Regione Sicilia , salvo eventuale verifica in itinere del permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'accreditamento stesso.

L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, bensì l'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati fra i quali il cittadino avente diritto ai servizi potrà effettuare la scelta.

Il perfezionamento del rapporto avverrà attraverso la sottoscrizione del “ Patto di Accreditamento” da stipularsi tra il Comune Capofila Gravina di Catania e l'organismo accreditato nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti in causa (Organismo accreditato, Comune, cittadini utenti).

Gravina di Catania 16.12.2014